



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

Ufficio Del Sindaco

---

**DETERMINA SINDACALE N. 36 DEL 29.04.2011**

**OGGETTO: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX ART. 2, CO. 1, LETT. H) DEL D. LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE**

- l'art. 2, co. 1, lett. h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", definisce «medico competente» il: "*medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto*";
- oggetto dell'incarico è l'espletamento da parte del medico competente, presso il Comune di Calatabiano, delle funzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08 e, precisamente:
  - a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.  
  
Collaborazione, inoltre, per l'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
  - b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  - c) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con partecipazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08;

g) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

i) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e di indicazioni di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunicazione, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

nonché di ogni altra prevista dal D.Lgs. n. 81/08 o prescritta da altra normativa vigente o sopravvenuta.

- per svolgere le funzioni in oggetto, occorre possedere, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Per i medici in possesso dei titoli di cui alla superiore lettera d) è richiesta la frequenza di appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della

ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine producono alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Inoltre, è necessaria la partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e ss. mm. ed ii., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale devono essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

L'iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute comprova il possesso dei superiori titoli e requisiti.

- Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 81/08, l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il medico competente espleta la propria opera in qualità di libero professionista.

Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Le prestazioni devono essere svolte previa elaborazione di un calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/08, da comunicare all'Area Amministrativa – Servizio Personale che provvede alla convocazione dei dipendenti.

Prevvia comunicazione all'Area Amministrativa – Servizio Personale dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti preventivi di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D. Lgs. n. 81/08 ovvero a visita medica in occasione del cambio della mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), il medico provvede con tempestività a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione alla medesima Area.

- I dipendenti in servizio presso questo Ente sono:
  - a) n. 42 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale e la categoria sotto riportati:

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
02	D1	istruttore direttivo amministrativo
01	D1	istruttore direttivo tecnico
02	D1	istruttore direttivo di vigilanza

01	D1	istruttore direttivo contabile
07	C	istruttore amministrativo
03	C	istruttore tecnico
05	C	istruttore di vigilanza
03	C	istruttore contabile
04	B3	collaboratore amministrativo
01	B3	collaboratore tecnico
07	B1	esecutore ai servizi di supporto
03	B1	esecutore ai servizi tecnici
03	A	operatore tecnico
42		

b) n. 01 unità di personale in comando presso questo Ente, cat. C, profilo professionale di istruttore di vigilanza.

Il numero di dipendenti di cui sopra assume valore puramente indicativo: eventuali fluttuazioni in aumento o diminuzione del numero dei dipendenti o della loro suddivisione professionale non incidono in alcun modo sul compenso da corrispondere.

- per l'individuazione del medico competente presso questo Comune il Sindaco, in qualità di datore di lavoro, ha emanato apposito avviso pubblico datato 01.04.2011, in cui è stato previsto, quale termine ultimo di presentazione delle domande, quello delle ore 12,00 del 18.04.11;
- copia integrale del predetto avviso, del fac-simile della domanda di partecipazione e dell'offerta economica è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Calatabiano e divulgata sul sito internet del Comune all'indirizzo: [www.comune.calatabiano.ct.it](http://www.comune.calatabiano.ct.it);
- nel predetto avviso sono stati fissati i criteri per l'affidamento dell'incarico come di seguito riportati:
  - numero di titoli o requisiti tra quelli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 ossia:
    - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
    - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con frequenza di appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della salute.

Ad ognuno di essi è attribuito 1 punto;

- anni di anzianità di servizio quale medico competente.

Ad ogni anno di servizio è attribuito 1 punto. Non si tiene conto delle frazioni;

- anni di servizio analogo svolto o in atto di svolgimento per enti pubblici o privati con almeno n. 50 dipendenti.

Ad ogni anno di servizio è attribuito 1 punto. Non si tiene conto delle frazioni;

- percentuale di ribasso (senza decimali) sul compenso previsto dal presente avviso.

Ad ogni punto percentuale di ribasso praticato è attribuito 1 punto.

E'prescelto il concorrente che realizza maggiore punteggio. In caso di parità di punteggio si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

#### DATO ATTO CHE

- l'incarico in oggetto, obbligatorio per legge, esula dalla programmazione consiliare, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 3, comma 55, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133;

**DATO ATTO, ALTRESI', CHE** le istanze pervenute al protocollo dell'Ente, entro il termine di ultimo di scadenza delle ore 12,00 del 18 aprile u. s., sono state quelle sotto elencate a fianco di ciascuna delle quali sono indicati i punti conseguiti in conformità ai sopra espressi criteri:

<b>MEDICO DEL LAVORO</b>						
N.	ISTANZE PERVENUTE	NUMERO DI TITOLI O DI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 81/08 (1)	NUMERO ANNI DI SERVIZIO QUALE MEDICO COMPETENTE (2)	NUMERO ANNI DI SERVIZIO ANALOGO SVOLTO O IN ATTO DI SVOLGIMENTO PER ENTI PUBBLICI O PRIVATI CON ALMENO 50 DIPENDENTI (3)	PUNTI PERCENTUALE DI RIBASSO (senza decimali) (4)	PUNTEGGIO
1	<b>ALESSANDRO LICCIARDELLO</b> prot. n. 5069 del 08.04.2011	01	19	18	50	<b>88</b>
2	SPEZIALE ANNA MARIA prot. n. 5423 del 14.04.2011	01	09	03	15	28
3	MEDIA SERVICE ITALY S.r.L. prot. n. 5511 del 15.04.2011	01	08	08	40	57
4	D'ARRIGO FRANCESCO prot. n. 5522 del 15.04.2011	01	03	03	10	17
5	GRUPPO CHECH UP MEDICAL CENTER S.r.L. prot. n. 5545 del 15.04.2011	02	35	40	10	87

6	FANTAUZZO ROSA prot. n. 5556 del 15.04.2011	02	02	04	40	48
7	MARZULLO ISABELLA prot. n. 5593 del 18.04.2011	01	04	04	60	69

**LEGENDA:**

(1) ad ogni titolo o requisito posseduto è attribuito un punto

(2) ad ogni anno di anzianità è attribuito un punto

(3) ad ogni anno di servizio analogo svolto o in atto di svolgimento per enti pubblici o privati con almeno 50 dipendenti

(4) ad ognuno punto di percentuale di ribasso è attribuito un punto.

e che, al di fuori del predetto termine, non è pervenuta alcuna domanda;

**DATO ATTO, INFINE, CHE** il maggiore punteggio maturato è quello riportato da:

<b>ALESSANDRO LICCIARDELLO</b> prot. n. 5069 del 08.04.2011	01	19	18	50	<b>88</b>
---	----	----	----	----	-----------

**VISTO** l'allegato "D" al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, avente ad oggetto: "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione ai sensi degli artt. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 51, co. 7, della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. h) della L.R. n. 48/91";

**RITENUTA** propria la competenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) del summenzionato decreto legislativo, in ordine alla nomina in oggetto;

**VISTO** l'art. 13 della L. R. n. 7/92 e ss. mm. ed ii.;


**VISTI**

- gli artt. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 51, co. 7, della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. h) della L.R. n. 48/91;
- il D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ed ii.;

**DETERMINA**

1. **DI NOMINARE**, per i motivi di cui in premessa, medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, presso il Comune di Calatabiano, il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08;
2. **DI DARE ATTO CHE** l'incarico è regolamentato dall'allegato schema di disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **DI IMPEGNARE**, a tal fine, la spesa di € 1.100,00 sul codice 1.01.02.03/5 dell'approvando bilancio preventivo 2011, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00.



**IL SINDACO**

**(dr. arch. A. F. Petralia)**



COMUNE DI CALATABIANO  
PROVINCIA DI CATANIA

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Calatabiano presso la sede municipale,

**TRA:**

il Comune di Calatabiano, rappresentato dal Sindaco, da una parte;

**E:**

il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, dall'altra;

**Premesso che**

- per l'individuazione del MEDICO COMPETENTE EX ART. 2, CO. 1, LETT. H) DEL D. LGS. N. 81 DEL 09 APRILE 2008, presso questo Comune, il Sindaco, in qualità di datore di lavoro, ha emanato apposito avviso pubblico datato 01.04.2011, in cui è stato previsto, quale termine ultimo di presentazione delle domande, quello delle ore 12,00 del 18.04.11;
- copia integrale del predetto avviso, del fac-simile della domanda di partecipazione e dell'offerta economica è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Calatabiano e divulgata sul sito internet del Comune all'indirizzo: [www.comune.calatabiano.ct.it](http://www.comune.calatabiano.ct.it);
- nel predetto avviso sono stati fissati i criteri per l'affidamento dell'incarico, come di seguito riportati:
  - numero di titoli o requisiti tra quelli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 ossia:
    - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
    - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con frequenza di appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della salute.

Ad ognuno di essi è attribuito 1 punto;

- anni di anzianità di servizio quale medico competente.

Ad ogni anno di servizio è attribuito 1 punto. Non si tiene conto delle frazioni;

- anni di servizio analogo svolto o in atto di svolgimento per enti pubblici o privati con almeno n. 50 dipendenti.

Ad ogni anno di servizio è attribuito 1 punto. Non si tiene conto delle frazioni;

- percentuale di ribasso (senza decimali) sul compenso previsto dal presente avviso.

Ad ogni punto percentuale di ribasso praticato è attribuito 1 punto.

E'prescelto il concorrente che realizza maggiore punteggio. In caso di parità di punteggio si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

- con determinazione del Sindaco n. \_\_ del \_\_.04.2011:
  - è stato nominato, per i motivi nella stessa espressi, medico competente ex art. 2, co. 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 il dr. Licciardello Alessandro, C. F.: LCCLSN51R06C351U, p.zza Ariosto, 8 – 95040 Catania, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/08;
  - è stato dato atto che l'incarico è regolamentato dal presente schema di disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale della citata determinazione sindacale;
  - è stata impegnata la spesa di € 1.100,00 sul codice 1.01.02.03/5 dell'approvando bilancio preventivo 2011, dando atto del rispetto dell'art. 163, co. 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/00;

Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 ( Oggetto dell'incarico )**

1. L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento presso il Comune di Calatabiano delle funzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08 e, precisamente:
  - a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collaborazione, inoltre, per l'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, con partecipazione delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/08;

g) informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informazione a ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

i) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e di indicazioni di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunicazione, mediante autocertificazione, del possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

nonché di ogni altra prevista dal D.Lgs. n. 81/08 o prescritta da altra normativa vigente o sopravvenuta.

**Art. 2**  
**( Luogo di esecuzione )**

1. I dipendenti in servizio presso questo Ente sono:  
a) n. 42 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale e la categoria sotto riportati:

N.	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
02	D1	istruttore direttivo amministrativo
01	D1	istruttore direttivo tecnico
02	D1	istruttore direttivo di vigilanza
01	D1	istruttore direttivo contabile
07	C	istruttore amministrativo
03	C	istruttore tecnico
05	C	istruttore di vigilanza
03	C	istruttore contabile
04	B3	collaboratore amministrativo
01	B3	collaboratore tecnico
07	B1	esecutore ai servizi di supporto
03	B1	esecutore ai servizi tecnici
03	A	operatore tecnico
42		

- b) n. 01 unità di personale in comando presso questo Ente, cat. C, profilo professionale di istruttore di vigilanza.
2. Il numero di dipendenti di cui sopra assume valore puramente indicativo: eventuali fluttuazioni in aumento o diminuzione del numero dei dipendenti o della loro suddivisione professionale non incidono in alcun modo sul compenso da corrispondere.

**Art. 3**  
**( Modalità di svolgimento dell'incarico )**

1. Il medico competente espleta la propria opera in qualità di libero professionista. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
2. Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 81/08, l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
4. Le prestazioni che interessano i lavoratori devono essere eseguite dal medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

5. Le prestazioni devono essere svolte previa elaborazione di un calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 81/08, da comunicare all'Area Amministrativa – Servizio Personale che provvede alla convocazione dei dipendenti.  
Prevvia comunicazione all'Area Amministrativa – Servizio Personale dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti preventivi di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del D. Lgs. n. 81/08 ovvero a visita medica in occasione del cambio della mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), il medico provvede con tempestività a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione alla medesima Area.
6. Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e organi dell'amministrazione.
7. L'incaricato è obbligato a eseguire le prestazioni affidate secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.
8. Il professionista resta obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e le metodologie seguite, a semplice richiesta dell'amministrazione comunale. E', inoltre, obbligato a rappresentare, alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nello svolgimento delle prestazioni in oggetto, le quali rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

**Art. 4**  
**( Durata dell'incarico )**

1. L'incarico ha durata pari ad anni uno dalla data di sottoscrizione del presente atto.

**Art. 5**  
**( Risoluzione del contratto )**

1. Qualora si verificano gravi inadempienze contrattuali imputabili all'incaricato, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R. con 3 giorni di preavviso e senza alcun debito a carico dell'Ente medesimo.

**Art. 6**  
**( Compenso )**

1. Il compenso, esente I.V.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, co. 10, della L. n. 133/99 e dell'art. 10, p.to 18, del D.P.R. n. 633/72, è pari ad € 1.100,00.
2. La liquidazione del compenso avviene semestralmente, entro gg. 60 (sessanta) dalla presentazione della fattura, previa produzione di relazione sulle prestazioni eseguite.
3. Al pagamento si procede ad avvenuta verifica del corretto espletamento dell'attività richiesta.
4. Il compenso sopra citato è onnicomprensivo e viene considerato remunerativo a tutti gli effetti e non è suscettibile, per tutta la durata di validità del presente disciplinare, di variazione alcuna.

Pertanto, l'incaricato dichiara di accettarlo e si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a nulla pretendere oltre a tale somma.

**Art. 7**  
**( Controversie )**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra il Comune di Calatabiano e l'incaricato, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente l'Autorità Giudiziaria.
2. E', in ogni caso, escluso il lodo arbitrale.

**Art. 8**  
**( Trattamento dati personali )**

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Calatabiano al trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l'espletamento e la conclusione del procedimento relativo all'incarico.

**Art. 9**  
**( Norme finali )**

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.
2. Il presente contratto sarà soggetto, per quanto nello stesso non disciplinato, al D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ed ii., agli articoli 2222 e 2230 e segg. del Codice Civile, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. n. 917/86 ed a quelle di cui al D.P.R. n. 600/73, nonché ad ogni altra norma di legge e/o di regolamento applicabile.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**(dr. arch. Antonio Filippo Petralia)**

---

**L'INCARICATO**  
**(Alessandro Licciardello)**

---